

DELIBERAZIONE N. DC/2025/00027 (PROPOSTA N. DPC/2025/00023)

ESTRATTO DAL VERBALE DEL CONSIGLIO COMUNALE DEL 05/05/2025

ARGOMENTO N. 463

Oggetto: REGOLAMENTO PER LE LOCAZIONI TURISTICHE BREVI

L'Adunanza del Consiglio ha luogo nell'anno duemilaventicinque il giorno cinque del mese di maggio alle ore 14:44, nella Sala de' Dugento in Palazzo Vecchio, convocata dal Presidente del Consiglio con l'osservanza di tutte le formalità prescritte dalla normativa vigente, in I convocazione, in seduta pubblica ordinaria.

Presiede il Presidente del Consiglio Comunale Cosimo GUCCIONE

Assiste la Vice Segretaria Generale Caterina GRAZIANI

Fungono da scrutatori i signori Caterina ARCIPRETE , Matteo CHELLI , Luca MILANI

Al momento della votazione risultano presenti i consiglieri:

Cosimo GUCCIONE	Stefania COLLESEI	Luca MILANI
Edoardo AMATO	Enrico CONTI	Michela MONACO
Caterina ARCIPRETE	Cecilia DEL RE	Guglielmo MOSSUTO
Nicola ARMENTANO	Alessandro Emanuele DRAGHI	Dmitrij PALAGI
Cristiano BALLI	Valerio FABIANI	Renzo PAMPALONI
Patrizia BONANNI	Massimo FRATINI	Vincenzo Maria PIZZOLO
Beatrice BARBIERI	Giovanni GRAZIANI	Enrico RICCI
Marco BURGASSI	Francesco GRAZZINI	Massimo SABATINI
Francesco CASINI	Alessandra INNOCENTI	Marco SEMPLICI
Matteo CHELLI	Alberto LOCCHI	Angela SIRELLO
Andrea CIULLI	Lorenzo MASI	

Risulta presente la Sindaca Sara FUNARO

Risultano altresì assenti i consiglieri:

Paolo BAMBAGIONI	Luca SANTARELLI	Eike Dieter SCHMIDT
Giovanni GANDOLFO		

O M I S S I S

IL CONSIGLIO

Visti:

- il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, ratificato con Legge 2 agosto 2008, n. 130 e in particolare l'articolo 114;
- la Convenzione quadro del Consiglio d'Europa sul valore dell'eredità culturale per la società, fatta a Faro il 27 ottobre 2005, ratificata con Legge 1° ottobre 2020, n. 133;
- il Regolamento (UE) 2024/1028 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 aprile 2024, relativo alla raccolta e alla condivisione dei dati riguardanti i servizi di locazione di alloggi a breve termine e che modifica il regolamento (UE) 2018/1724 laddove si precisa che *“i servizi di locazione di alloggi a breve termine offerti da locatori esistono da molti anni a complemento di altri servizi di alloggio quali alberghi, ostelli o bed and breakfast. Con la crescita dell'economia delle piattaforme il volume dei servizi di locazione di alloggi a breve termine sta aumentando notevolmente in tutta l'Unione. Pur creando molte opportunità per gli ospiti, i locatori e l'intero ecosistema del turismo, la rapida crescita di tali servizi ha sollevato preoccupazioni e sfide, in particolare per le comunità locali e le autorità pubbliche, ad esempio contribuendo ad una riduzione della disponibilità di alloggi destinati alla locazione a lungo termine e ad un aumento dei canoni di locazione e dei prezzi delle abitazioni. Il presente regolamento si concentra su una delle sfide principali, ossia la mancanza di informazioni affidabili sui servizi di locazione di alloggi a breve termine, quali l'identità del locatore, il luogo in cui tali servizi sono offerti e la loro durata. La mancanza di tali informazioni rende difficile per le autorità valutare l'impatto effettivo di tali servizi di locazione di alloggi a breve termine, come pure elaborare e attuare risposte politiche adeguate e proporzionate”*;
- il DL 18 ottobre 2023 n. 145 convertito in Legge 15 dicembre 2023 n. 191 recante misure urgenti in materia economica e fiscale, in favore degli enti territoriali, a tutela del lavoro e per esigenze indifferibili e in particolare quanto previsto all'art. 13ter recante *“Disciplina delle locazioni per finalità turistiche, delle locazioni brevi, delle attività turistico-ricettive e del codice identificativo nazionale”*;

Ricordato come:

- l'articolo 52, comma 1, del D.lgs. 22 gennaio 2004, n. 42 (*Codice dei beni culturali e del paesaggio*), preveda che *“con le deliberazioni previste dalla normativa in materia di riforma della disciplina relativa al settore del commercio, i comuni, sentito il soprintendente, individuano le aree pubbliche aventi valore archeologico, storico, artistico e paesaggistico nelle quali vietare o sottoporre a condizioni particolari l'esercizio del commercio”*;
- il D.lgs. 25 novembre 2016, n. 222, *Individuazione di procedimenti oggetto di autorizzazione, segnalazione certificata di inizio di attività (SCIA), silenzio assenso e comunicazione e di definizione dei regimi amministrativi applicabili a determinate attività e procedimenti, ai sensi dell'articolo 5 della legge 7 agosto 2015, n. 124* e in particolare l'articolo 1, comma 4, stabilisca che per le finalità indicate dall'articolo 52 del D.lgs. 22 gennaio 2004, n. 42, il Comune possa adottare deliberazioni volte a delimitare zone o aree aventi particolare valore archeologico, storico, artistico e paesaggistico in cui possa essere vietato o subordinato ad autorizzazione l'esercizio di attività economiche ritenute incompatibili con le esigenze di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale;
- il successivo art. 2, comma 6 del D.lgs. 25 novembre 2016, n. 222, aggiunga che *“le amministrazioni, nell'ambito delle rispettive competenze, possono ricondurre le attività non espressamente elencate nella tabella A, anche in ragione delle loro specificità territoriali, a quelle corrispondenti, pubblicandole sul proprio sito istituzionale”*, come nel caso delle locazioni turistiche imprenditoriali soggette all'obbligo di SCIA;
- il DL 17 maggio 2022, n. 50, convertito con modifiche dalla legge 15 luglio 2022, n. 91 sia intervenuto –

con l'art. 37bis – a dettare *“misure per favorire l'incremento dell'offerta di alloggi in locazione per uso residenziale di lunga durata nella città storica di Venezia”*, città e destinazione turistica fortemente affine a Firenze per quanto riguarda le tematiche relative al turismo;

Vista la Legge Regionale Toscana 31 dicembre 2024 n. 61 recante *Testo Unico del Turismo* e in particolare l'art. 59, comma 1, che stabilisce come *“i comuni a più alta densità turistica, ai quali è attribuito l'indice di sintesi maggiore secondo la classificazione adottata dall'ISTAT ai sensi dell'articolo 182, comma 2 bis, del DL 34/2020, convertito dalla l. 77/2020, e comunque tutti i comuni capoluogo di provincia, possono, con proprio regolamento, individuare zone o aree in cui definire criteri e limiti specifici per lo svolgimento, per finalità turistiche, delle attività di locazione breve di cui all'articolo 4, comma 1, del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, esercitate anche in forma imprenditoriale”*;

Preso atto di come la Legge Regionale Toscana 31 dicembre 2024 n. 61, all'art. 59, comma 4, preveda che nei comuni dotati del citato regolamento l'esercizio dell'attività di locazione breve, sia *“subordinato al rilascio al locatore di un'autorizzazione di durata quinquennale per ciascuna unità immobiliare che si intende locare”*, in coerenza con i recenti pronunciamenti della Corte di giustizia dell'Unione europea (Sentenza 22 settembre 2020, cause riunite C-724/18 e C- 727/18), secondo la quale l'istituzione di *“un regime di autorizzazione preventiva applicabile in determinati comuni in cui la tensione sui canoni di locazione è particolarmente elevata, è giustificata da un motivo imperativo di interesse generale relativo alla lotta contro la scarsità di alloggi destinati alla locazione e proporzionata all'obiettivo perseguito”*;

Richiamate la Delibera CC n. 39 del 2 ottobre 2023 e la successiva Delibera CC n. 57 del 30 luglio 2024 con le quali è stata adottata una variante alle Norme Tecniche di Attuazione del Piano Operativo, introducendo il divieto di utilizzare come residenza temporanea, comprese le locazioni turistiche brevi, gli alloggi posti all'interno del Nucleo Storico UNESCO (Zona A), come definito dall'art. 65 delle NTA del Regolamento Urbanistico;

Tenuto integralmente conto della Relazione Illustrativa e del Documento Preliminare predisposti dal Gruppo di Lavoro coordinato dalla Direzione Urbanistica propedeutici all'adozione dei suddetti provvedimenti;

Preso atto pertanto che a seguito dei sopra citati provvedimenti, e in virtù dell'applicazione delle misure di salvaguardia, è stato introdotto il divieto di utilizzare come residenza temporanea (inclusa la locazione ad uso turistico di durata non superiore a 30 giorni) gli alloggi posti nel Nucleo Storico (Zona A) nei periodi dal 2 ottobre 2023 al 10 luglio 2024 e dal 30 luglio 2024 al 31 dicembre 2024;

Preso atto di come il Programma di Mandato 2024-2029 presentato dalla Sindaca di Firenze e approvato dal Consiglio Comunale il 14 ottobre 2024 all'Obiettivo 5.6 *“Assicurare un turismo sostenibile”*, preveda l'introduzione e implementazione di strumenti per mitigare e monitorare gli impatti e promuovere un'offerta turistica di qualità, per una migliore convivenza tra visitatori e residenti;

Visto il vigente *Regolamento di polizia urbana. Norme per la civile convivenza in città*;

Richiamata la Delibera GC n. 487 del 12 novembre 2024 avente ad oggetto *“Misure per la gestione dell'impatto fisico, sociale e ambientale del Turismo nella Città di Firenze – atto di indirizzo”* a seguito della quale la Direzione Generale ha predisposto un coordinamento fra le Direzioni interessate (in via prioritaria Direzione Attività Economiche e Turismo, con il supporto di Direzione Corpo di Polizia Municipale, Direzione Infrastrutture di Viabilità e Mobilità e Direzione Sistemi Informativi) per l'avvio di

iniziative e adeguamenti regolamentari volti a migliorare la gestione dell'impatto fisico, sociale e ambientale del Turismo nella Città di Firenze;

Constatato come la crescente pressione che interessa, a livello mondiale, le mete turistiche ed in particolare le città d'arte sia responsabile di una serie eterogenea di effetti distorsivi, quali ad esempio sovraffollamento del centro storico, sostituzione della popolazione originariamente residente e delle attività economiche esistenti, crescita del valore degli immobili e diminuzione della disponibilità di alloggi per la residenza stanziale, sviluppo ipertrofico delle attività di vendita e somministrazione di beni e prodotti rivolti ai turisti, sovraccarico sulle reti, sia di mobilità che di servizio (approvvigionamento idrico, sistema fognario, trasporto pubblico), incremento della spesa pubblica per servizi di pulizia e decoro, aggravio delle condizioni di inquinamento atmosferico e acustico, sicurezza urbana; con conseguente tangibile perdita dell'identità propria della città e della comunità;

Preso atto del fatto che:

- nella Città di Firenze circa la maggioranza degli alloggi destinati a locazione breve si trova all'interno di condomini, ove la compartecipazione alla fruizione e agli oneri di mantenimento di strutture e servizi comuni è regolata da rapporti di comunione forzosa tra le singole proprietà esclusive;
- la presenza di plurime attività di locazione turistica in un singolo condominio si può tradurre in aggravio delle spese condominiali, oltre che in una riduzione della percezione di sicurezza e della qualità della vita;

Richiamata la necessità di tutelare il patrimonio storico-artistico e ambientale di rilevanza mondiale la cui salvaguardia è obiettivo di preminente interesse nazionale, nonché di favorire l'incremento dell'offerta di alloggi in locazione per uso residenziale di lunga durata e la residenzialità nel centro storico di Firenze;

Ricordato che il Centro Storico di Firenze, come definito negli strumenti urbanistici vigenti, fa parte dei siti italiani inseriti nella lista del patrimonio mondiale UNESCO dal 1982 ed è sottoposto ad apposito piano di gestione, ai sensi dell'articolo 3 della Legge 20 febbraio 2006, n. 77 (Misure speciali di tutela e fruizione dei siti e degli elementi italiani di interesse culturale, paesaggistico e ambientale, inseriti nella «lista del patrimonio mondiale», posti sotto la tutela dell'UNESCO);

Considerato altresì che il processo di identificazione puntuale dei valori e attributi del Centro Storico di Firenze ha preso avvio dall'esigenza di rispondere alla Raccomandazione n. 5 della Missione Consultiva UNESCO/ICOMOS tenutasi a Firenze nel 2017, che suggeriva di individuare come l'Eccezionale Valore Universale venisse espresso attraverso il tessuto fisico e sociale del sito, definendone gli attributi;

Ravvisato che il turismo rappresenta una risorsa preziosa per la città di Firenze, ma che sia necessario gestirne i flussi in modo sostenibile al fine di non arrecare danni irreversibili al patrimonio, e nello specifico al Centro Storico della città, la cui autenticità, integrità, cura e trasmissione alle generazioni future è un dovere costituzionalmente imposto a chi governa ed amministra la cosa pubblica;

Sottolineato che in base ai dati statistici disponibili al 31.12.2024 si ravvisa un evidente squilibrio tra l'offerta ricettiva e il numero dei residenti, in considerazione del fatto che:

- i residenti in Area Unesco al 31 dicembre 2024 risultano essere 35.954 (elaborazione Ufficio Comunale di Statistica su dati anagrafici);
- l'offerta ricettiva alberghiera ed extralberghiera (escluse quindi le locazioni turistiche) annovera

in Area Unesco 1.573 strutture (pari al 70,25% delle 2.239 strutture presenti sull'intero territorio comunale);

- l'offerta derivata di posti letto ad uso turistico in Area Unesco per le sole strutture ricettive alberghiere ed extralberghiere (escluse quindi le locazioni turistiche) è pari a 35.525, con un rapporto di quasi 1 posto letto disponibile per ciascun residente;
- la consistenza degli alloggi destinati a locazione turistica breve correttamente registrati e provvisti di CIR al 31.12.2024 è pari a 16.395 sull'intero territorio comunale;
- l'offerta derivata di posti letto ad uso turistico per gli alloggi destinati a locazione breve correttamente registrati e provvisti di CIR al 31.12.2024 è pari a 71.223 sull'intero territorio comunale;
- è realistico ritenere – stante il fatto che i dati relativi ai soli annunci pubblicati da AirBnB mostrano che l'86,5% dell'offerta di appartamenti in locazione turistica breve è rappresentata da alloggi situati nel centro storico (fonte dati insideairbnb.com) – che l'offerta di posti letto all'interno dell'Area Unesco si traduca in un rapporto di quasi 3 posti letto ad oggi disponibili per ciascun residente;
- tale rapporto pone Firenze al primo posto in Italia per squilibrio fra numero dei residenti e numero dei posti letto disponibili nel Centro Storico;

Tenuto pertanto conto del rapporto tra il numero di posti letto nelle unità immobiliari ad uso abitativo oggetto di locazione breve e la popolazione residente; della distribuzione e della capacità ricettiva delle strutture ricettive alberghiere ed extralberghiere; delle caratteristiche del tessuto urbano; della necessità di tutelare, anche con riferimento alla sostenibilità ambientale, il valore archeologico, storico, artistico e paesaggistico; della necessità di garantire che il servizio di accoglienza sia effettuato con elevati standard qualitativi; dell'impatto complessivo, diretto e indiretto, del fenomeno della diffusione delle locazioni brevi sulla disponibilità di alloggi a prezzo accessibile e sulla residenzialità, sia in termini quantitativi che qualitativi;

Constatato come il fenomeno delle locazioni turistiche brevi sia emerso come priorità da gestire, monitorare e regolamentare, tanto a livello internazionale, quanto regionale e locale, in quanto impatta sul tessuto socioeconomico della città, con indiscutibili riflessi sulla riduzione della disponibilità di alloggi destinati alla locazione a lungo termine e un conseguente aumento dei canoni di locazione e dei prezzi delle abitazioni;

Considerata la prioritaria necessità di avere completa contezza del fenomeno stesso, sia nel suo stato attuale che in fase evolutiva e sia in termini qualitativi che quantitativi, al fine di poter garantire un'attenta attuazione delle politiche pubbliche, nonché un elevato standard di accoglienza per una città come Firenze, e il giusto equilibrio in grado di preservare l'identità cittadina;

Rilevato come la struttura urbana del Centro Storico stesso non sia più in grado di sopportare, senza indebolire il suo valore patrimoniale e vedere pregiudicata la propria vivibilità complessiva, una presenza così massiccia di attività e di mezzi ad esclusivo uso turistico concentrata in una superficie di soli 5 chilometri quadrati;

Ritenuto pertanto necessario, al fine di perseguire la corretta fruizione turistica del patrimonio storico, artistico e culturale della città di Firenze, nonché garantire la preservazione del tessuto sociale e l'equilibrio tra l'offerta abitativa e ricettiva approvare il "*Regolamento per le Locazioni Turistiche Brevi*", allegato al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale, ai sensi dell'Art. 59 comma 1 della LRT 31 dicembre 2024, n. 61 *Testo Unico del Turismo*, con il quale definire criteri e limiti specifici per lo svolgimento, per finalità turistiche, delle attività di locazione breve di cui all'articolo 4, comma 1, del D.L. 24 aprile 2017, n. 50 recante *Disposizioni urgenti in materia finanziaria, iniziative a favore degli*

enti territoriali, ulteriori interventi per le zone colpite da eventi sismici e misure per lo sviluppo, convertito, con modificazioni, dalla Legge 21 giugno 2017, n. 96, esercitate anche in forma imprenditoriale;

Considerato che il Regolamento in oggetto scaturisce da valutazioni aventi per oggetto la città, l'economia urbana, il turismo urbano, la questione abitativa, le politiche urbane con particolare riferimento al tema delle locazioni turistiche brevi e delle destinazioni d'uso delle abitazioni per residenza temporanea, la loro distribuzione e i loro effetti sia su scala urbana che intra-urbana, ivi incluse le specificità in tal senso del contesto fiorentino, nonché le norme e le pratiche regolamentative delle locazioni brevi adottate in altre città, così come le problematiche connesse e i loro effetti;

Ricordato che le limitazioni alla libertà di iniziativa economica possono essere giustificate da motivi imperativi di interesse generale quali la tutela del patrimonio storico-artistico e dell'ambiente urbano;

Considerato altresì che le disposizioni transitorie previste consentiranno di monitorare e valutare l'impatto effettivo del regolamento, come pure elaborare e attuare risposte politiche adeguate e proporzionate al mutamento del fenomeno in aree diverse dal centro storico;

Dato atto che l'Amministrazione intende avviare tempestivamente un'attività di vigilanza e controllo permanente, con riferimento al tema delle locazioni turistiche brevi e delle destinazioni d'uso delle abitazioni per residenza temporanea, avvalendosi della collaborazione di tutte le Autorità preposte, nonché del supporto accademico-scientifico e dell'utilizzo di tecnologie digitali innovative, al fine di verificare e intervenire sull'andamento del fenomeno e sui suoi effetti sia in scala urbana che intra-urbana;

Visti:

- il Programma di Mandato 2024-2029 presentato dalla Sindaca di Firenze al Consiglio Comunale di Firenze nella seduta del 14 ottobre 2024;

- la Delibera CC n. 1 del 13 gennaio 2025, avente ad oggetto "*Documenti di programmazione 2025/2027: approvazione note di aggiornamento al Dup, bilancio finanziario, nota integrativa, piano triennale investimenti ed ulteriori allegati*";

- la Delibera GC n. 18 del 21 gennaio 2025 con cui è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione 2025-2027;

- lo Statuto del Comune di Firenze aggiornato a seguito della Delibera CC n. 30, approvata il 24.07.2023, esecutiva dal 18.08.2023 ed in vigore dal 21.09.2023;

- il D.lgs. 267 del 18 agosto 2000;

- il Piano Strutturale vigente;

- il Regolamento Urbanistico;

Dato atto che è stato presentato un emendamento di Giunta che ha avuto parere di regolarità tecnica positivo;

Dato atto che sono stati depositati n. 107 emendamenti da parte dei gruppi consiliari: Lista Civica Eike

Schmidt, Sinistra Progetto Comune, Italia Viva Centro, Firenze Democratica, Fratelli d'Italia, Forza Italia, PD, AVS Ecolò, Sara Funaro Sindaca, che hanno avuto parere di regolarità tecnica ed esito come risulta dall'allegato "Tabella emendamenti" parte integrante del presente provvedimento;

Preso atto del parere di regolarità tecnica relativo al presente provvedimento espresso ai sensi dell'art. 49 del D.lgs. 267 del 18 agosto 2000;

Dato atto che dall'adozione della presente deliberazione non deriveranno effetti contabili diretti o indiretti consistenti in impegni di spesa o diminuzioni d'entrata e, pertanto, non è necessario il parere del responsabile del servizio finanziario;

Considerato che sussistono le condizioni d'urgenza per rendere il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 del D.lgs. 267/2000

DELIBERA

Per le motivazioni espresse in narrativa:

1. di approvare il "*Regolamento per le Locazioni Turistiche Brevi*", allegato al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale;
2. di dare atto che il regolamento comunale di cui al comma 1 è aggiornato periodicamente in considerazione dell'andamento della popolazione residente ed è adottato nel rispetto delle disposizioni regionali vigenti in materia;

PARERE DI REGOLARITÀ TECNICA	
Si esprime parere di regolarità tecnica favorevole ai sensi dell'art.49 c.1 del T.U.E.L.	
Data 07/04/2025	Il Dirigente / Direttore Cantafio Casamaggi Valerio

Posta in votazione la proposta si hanno i seguenti risultati accertati e proclamati dal Presidente della seduta assistito dagli scrutatori sopra indicati:

Favorevoli 22: Cosimo Guccione, Edoardo Amato, Caterina Arciprete, Nicola Armentano, Cristiano Balli, Patrizia Bonanni, Beatrice Barbieri, Marco Burgassi, Andrea Ciulli, Stefania Collese, Enrico Conti, Valerio Fabiani, Massimo Fratini, Sara Funaro, Giovanni Graziani, Alessandra Innocenti, Luca Milani, Michela Monaco, Renzo

Pampaloni, Vincenzo Maria Pizzolo, Enrico Ricci, Marco Semplici,

Contrari 8: Francesco Casini, Matteo Chelli, Alessandro Emanuele Draghi, Francesco Grazzini, Alberto Locchi, Guglielmo Mossuto, Massimo Sabatini, Angela Sirello,

Astenuti 0

Non votanti 3: Cecilia Del Re, Lorenzo Masi, Dmitrij Palagi,

essendo presenti 33 consiglieri

LA PROPOSTA È APPROVATA EMENDATA

Il Presidente del Consiglio Comunale propone al Consiglio di rendere immediatamente eseguibile, ai sensi e per gli effetti di legge, il presente provvedimento. Posta in votazione la proposta di immediata eseguibilità si hanno i seguenti risultati accertati e proclamati dal Presidente assistito dagli scrutatori sotto indicati:

Presiede il Presidente del Consiglio Comunale Cosimo GUCCIONE

Assiste la Vice Segretaria Generale Caterina GRAZIANI

Fungono da scrutatori i signori Caterina ARCIPRETE , Matteo CHELLI , Luca MILANI

Al momento della votazione per la immediata eseguibilità risultano presenti i consiglieri:

Cosimo GUCCIONE	Andrea CIULLI	Luca MILANI
Edoardo AMATO	Stefania COLLESEI	Michela MONACO
Caterina ARCIPRETE	Enrico CONTI	Guglielmo MOSSUTO
Nicola ARMENTANO	Alessandro Emanuele DRAGHI	Dmitrij PALAGI
Cristiano BALLI	Valerio FABIANI	Renzo PAMPALONI
Patrizia BONANNI	Massimo FRATINI	Vincenzo Maria PIZZOLO
Beatrice BARBIERI	Giovanni GRAZIANI	Enrico RICCI
Marco BURGASSI	Francesco GRAZZINI	Massimo SABATINI
Francesco CASINI	Alessandra INNOCENTI	Marco SEMPLICI
Matteo CHELLI	Alberto LOCCHI	Angela SIRELLO

Risulta presente la Sindaca Sara FUNARO

Risultano altresì assenti i consiglieri:

Paolo BAMBAGIONI	Giovanni GANDOLFO	Luca SANTARELLI
------------------	-------------------	-----------------

Cecilia DEL RE	Lorenzo MASI	Eike Dieter SCHMIDT
----------------	--------------	---------------------

Favorevoli 22: Cosimo Guccione, Edoardo Amato, Caterina Arciprete, Nicola Armentano, Cristiano Balli, Patrizia Bonanni, Beatrice Barbieri, Marco Burgassi, Andrea Ciulli, Stefania Collese, Enrico Conti, Valerio Fabiani, Massimo Fratini, Sara Funaro, Giovanni Graziani, Alessandra Innocenti, Luca Milani, Michela Monaco, Renzo Pampaloni, Vincenzo Maria Pizzolo, Enrico Ricci, Marco Semplici,

Contrari 7: Francesco Casini, Matteo Chelli, Francesco Grazzini, Alberto Locchi, Guglielmo Mossuto, Massimo Sabatini, Angela Sirello,

Astenuti 0

Non votanti 2: Alessandro Emanuele Draghi, Dmitrij Palagi,

essendo presenti 31 consiglieri

L'IMMEDIATA ESEGUIBILITÀ È APPROVATA

Sulla deliberazione sono stati acquisiti i seguenti pareri:

Commissione Consiliare 2			
Data Invio	Data Scadenza	Data Parere	Testo Parere
10/04/2025	25/04/2025	28/04/2025	Favorevole

ALLEGATI INTEGRANTI

Regolamento_per_le_locazioni_turistiche_brevi_CON EMENDAMENTI APPROVATI.pdf - 64257953e46d99a2aee2c87ec1c23e8f71a0ac7f60d1f7e24e26e3e7f0a627d0
Tabella emendamenti con pareri ed esito.odt - 223deebe89780ea5022d426436018ccc3a2353354e97d6ee8da0e947f0594584

IL SEGRETARIO GENERALE

Caterina Graziani

IL PRESIDENTE

Cosimo Guccione

Le firme, in formato digitale, sono state apposte sull'originale del presente atto ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. 7/3/2005, n. 82 e s.m.i. (CAD). Il presente documento è conservato in originale negli archivi informatici del Comune di Firenze, ai sensi dell'art.22 del D.Lgs. 82/2005.